



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

Piazza Pietro Toselli n. 15 - Tel. 0171-337711 - Fax: 0171-339085
e-mail: peveragno@ruparpiemonte.it



ENTE CERTIFICATO
ISO 14001: 2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL SALONE POLIVALENTE SITO AL PRIMO PIANO NELLO STABILE "CASA AMBROSINO"

Art. 1

Il salone polivalente sito nei locali dello stabile denominato "Casa Ambrosino" può essere concesso in uso temporaneo e nei giorni di inutilizzo da parte del Comune, a persone fisiche, giuridiche, associazioni, gruppi spontanei ed a quanti ne facciano richiesta per svolgervi attività artistico culturali e di intrattenimento, senza scopo di lucro, compatibili con la struttura e le sue dotazioni. In presenza di più domande è accordata la precedenza in ordine di prenotazione e, a parità, a quella presentata agli utilizzatori aventi residenza o sede legale in Peveragno.

ART. 2

La concessione dei beni di cui al precedente art. 1 è autorizzata dal Sindaco, ed è subordinata, fatta salva la disponibilità dei beni stessi, alla presentazione all'ufficio protocollo di apposita istanza, entro il termine di giorni 15 precedenti la data di utilizzo. Le chiavi del salone saranno consegnate dall'Ufficio Protocollo il giorno stesso dell'iniziativa o il giorno precedente, in caso di utilizzo in giornata festiva.

La richiesta di concessione deve essere corredata da tutte quelle notizie atte ad illustrare con chiarezza l'attività che si intende svolgere, il tipo di iniziativa che si intende attivare, i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori ed ogni altra utile informazione.

ART. 3

Il Concessionario diviene custode dei beni concessi, comprese le attrezzature, di cui risponderà in prima persona. Il Concessionario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente delle attività svolte con l'utilizzo dei beni concessigli in uso e dei danni

comunque provocati a questi ultimi, alle suppellettili, alle attrezzature e alle persone durante il periodo della concessione e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'uso dei beni; esso rimane perciò obbligato al risarcimento dei danni.

ART. 4

Il concessionario dovrà sempre rispettare e far rispettare le seguenti prescrizioni:

- la capienza massima ammissibile dei fruitori dei locali non dovrà superare quella consentita; In ogni caso i locali concessi possono contenere 80 persone;
- si dovrà inibire il posizionamento di cavi elettrici, audio, audiovisivi o di ostacoli lungo i percorsi di deflusso del pubblico ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza, sia internamente che esternamente;
- durante l'utilizzo delle strutture dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del pubblico e del personale. Il richiedente la concessione assume la qualità di organizzatore dell'attività e quindi è responsabile e provvede personalmente, o con persona da lui espressamente delegata, della gestione della sicurezza ai sensi del Titolo XI del D.M. 19.8.1996

ART. 5

I locali concessi devono essere riconsegnati puliti e nelle condizioni riscontrate allo stato originario . Eventuali danni che dovessero verificarsi all'arredamento e alle strutture, dovranno essere rimborsati.

ART. 6

E' fatto divieto al concessionario di occupare ulteriori spazi oltre quelli oggetto di concessione, di utilizzare i beni per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei beni stessi a terzi e di manometterli. La installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei beni in concessione potrà essere effettuata, salvo diverso accordo scritto, in via precaria a cura e spese del concessionario.

ART. 7

La concessione può essere revocata dal Comune per inosservanza anche di una sola norma contenuta nel presente regolamento, o per inosservanza di disposizioni di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 8

Tutti i beni concessi devono essere restituiti, funzionanti ed idonei, al Comune, unitamente alle chiavi degli ingressi, entro le ore 12 del giorno successivo, al fine di consentire il pronto utilizzo degli stessi da parte di altri richiedenti o del Comune, salvo deroga concordata con il Comune.

ART.9

Le tariffe per la concessione in uso temporaneo del salone sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Sono esentati dal pagamento manifestazioni a dichiarato, documentato ed esclusivo scopo benefico o con finalità sociali, ed una assemblea all'anno per ciascuna delle Associazioni aventi sede in Peveragno. Deve inoltre essere prevista una tariffa ridotta per le Associazioni ed i Gruppi spontanei aventi sede in Peveragno.